



E Roma creò l'intolleranza.

Marta Sordi, *Avvenire*, 14 luglio 2009

Un inedito smonta un radicato luogo comune: non è vero che a voler imporre i propri dogmi sono solo i monoteismi

Nel mondo antico l'intolleranza religiosa non è esclusa, contrariamente a quello che spesso si afferma, neppure nel politeismo pagano, ed è presente in molti casi anche nelle democrazie: nonostante l'assenza di un concetto di ortodossia, il mondo greco e romano ha conosciuto i processi per empietà come quelli celebrati nella democratica Atene contro Anassagora nel V secolo e contro Socrate nel 399 a.C., con l'accusa «di non credere agli dei» della tradizione patria, come a Roma nella questione dei bacchanali del 186 a.C. e nell'editto contro i manichei del 297 d.C.

Nel V secolo a.C. come nel II e nel III d.C., criterio sicuro di ortodossia è l'antichità della tradizione, la scelta dei maiores. A Roma, però, la convinzione caratteristica dell'età arcaica, ma rinata nel tardo-antico, che la salvezza dello Stato dipende dall'alleanza con la divinità, dalla *pax deorum*, se, da una parte, contribuisce al nascere dell'intolleranza e della persecuzione religiosa, dall'altra, per il vivo senso del diritto che i Romani portano anche nella religione, conduce alla scoperta del principio della libertà religiosa:

già nella vicenda dei bacchanali, il senatoconsulto, che dette ai consoli l'ordine di distruggere in tutta l'Italia (e non solo a Roma) omnia Bacchanalia si preoccupò di fare eccezione non solo per gli altari e le statue antiche, ma anche, per il presente, concedendo a persone di chiedere al pretore urbano il permesso di celebrare il culto con non più di cinque partecipanti, per evitare la vendetta dei loro dei.

Il testo epigrafico della lettera ai consoli trovata a Tiriolo conferma pienamente Livio ed attesta che già nel II secolo a.C., nell'esercizio di una repressione particolarmente intollerante, i Romani riconoscevano alla coscienza individuale una sorta di libertà per non violare il diritto della divinità ad essere adorata.

La preoccupazione di violare il *divinum ius* (un'espressione che ritorna nel discorso con cui Tiberio, nel 25 d.C., rifiuta il culto imperiale e prega gli dei di concedergli «*quietam et intelligentem humani divinique iuris mentem*»), ci riporta alla concezione tipicamente romana della *pax deorum* e riguarda innanzitutto lo Stato; ma la preoccupazione per gli scrupoli religiosi di chi è convinto, omettendo certi sacrifici, di non poterlo fare *sine religione et piaculo*, senza commettere cioè una colpa verso gli dei, rivela anche un'attenzione alla coscienza personale che merita piena considerazione.

La libertà dell'atto religioso è sentita infatti dai Romani come la condizione intrinseca della validità dell'atto stesso: lo rivela la formula, arrestata già nell'arcaismo e diffusissima in età imperiale, che troviamo abbreviata nelle iscrizioni poste per lo scioglimento di un voto: «*votum solvit libens merito*» o soltanto «*libens merito*».

L'apologetica cristiana fece appello più volte a questa concezione della libertà religiosa riconosciuta dai Romani: l'apologista Atenagora ricorda che è da loro concesso a tutti i popoli di onorare le loro divinità e Tertulliano osserva che «*nemo se ab invito coli vollet*», cosicché

«adimere libertatem religionis et interdicerere optionem divinitatis ut non liceat mihi colere quem velim, sed cogar colere quem nolim»

dovrebbe cadere sotto l'accusa di irreligiosità.

E, più avanti, richiamandosi, nello stesso Apologetico, alle dediche epigrafiche di cui abbiamo parlato, osserva:

«nam et alias divinae rei faciundae libens animus indicitur e, nell'Ad Scapulam cum et hostiae ab animo libenti expostulentur».

Questa premessa è necessaria per intendere ciò che vi è di tradizionale e ciò che vi è di nuovo negli editti di Serdica (311 d.C.) e nel cosiddetto editto di Milano (313 d.C.) che posero fine alla persecuzione dei cristiani.

Commissioni Verità, la voce delle vittime

Daniele Zappalà - Avvenire, 7 giugno 2009

«In molti Paesi, i tribunali penali stanno evolvendo e ciò è dovuto anche all'influenza delle commissioni Verità e riconciliazione, molto più attente alle vittime rispetto alle istituzioni della giustizia tradizionale».

Ad esserne convinto è l'avvocato e militante dei diritti umani **Etienne Jaudel**, di cui fa molto discutere in Francia l'ultimo saggio: **Giustizia senza castigo**. Già segretario generale della Federazione internazionale delle leghe dei diritti dell'uomo, Jaudel analizza il ruolo vieppiù cruciale delle commissioni durante il crollo di regimi coperti d'obbrobrio, come in Sudafrica, e in generale dopo l'abominio di crimini di massa.

«Anche se la riconciliazione è un obiettivo che solo il tempo può aiutare a raggiungere, le commissioni facilitano spesso almeno la coesistenza».

Dal Sudafrica al Perù, sono ormai oltre 30 gli istituti che hanno regolato i conti con la storia superando la giustizia dei tribunali. Un avvocato fa la mappa

«Non si tratta di organismi giudiziari. Rappresentano in teoria un complemento ai tribunali, anche se di fatto sono state spesso create in Paesi dove la giustizia non funzionava. In effetti, i giudici non entrano in gioco e non si può neppure dire che i membri delle commissioni siano disinteressati. Del resto, non viene chiesto loro di essere obiettivi. Basta ricordare, in proposito, le celebri scene di Desmond Tutu che bacia i testimoni: scene inconcepibili in un tribunale. Lo scopo primario delle commissioni non è di condannare i colpevoli, ma di ascoltare le vittime».

La creazione delle commissioni serve a colmare certi limiti dei tribunali penali?

«Direi di sì, soprattutto se si pensa alla promozione delle vittime, i cui interventi restano spesso secondari nella giustizia tradizionale, così attenta invece alla parola dei colpevoli. C'è poi un altro aspetto. Di fronte ai crimini di massa, sanzionare i responsabili risulta sempre estremamente difficile. Le prove sono difficili da ottenere, i mezzi della giustizia si rivelano spesso insufficienti, i responsabili sono innumerevoli. Le commissioni si distinguono inoltre per la loro flessibilità di funzionamento, che le rende particolarmente adattabili ai diversi contesti».

Nel lavoro delle commissioni, che tipo di riparazione è in gioco?

«La compensazione appartiene soprattutto al registro dell'emozione. Le vittime spesso non reclamano vendetta, ma vogliono innanzitutto conoscere la verità. Credo si tratti dell'aspetto essenziale di questa nuova forma di giustizia. Rispetto a questa ricerca collettiva della verità, passa in secondo piano persino la condanna dei responsabili».

Organismi quasi sempre non neutrali, le commissioni debbono nondimeno conservare una forma d'indipendenza?

«Il problema dell'indipendenza resta, ma è di natura particolare. È assolutamente indispensabile che gli esperti e i membri delle Commissioni siano totalmente indipendenti dall'autorità pubblica. In altri termini, non sono accettabili compromissioni col potere, che fra l'altro le commissioni si preparano a sanzionare simbolicamente. Non viene richiesta, al contrario, alcuna neutralità nei confronti delle vittime. Anzi, un rapporto ravvicinato con le vittime può spesso giovare. In Marocco, del resto, la commissione era presieduta da un ex prigioniero politico».

Data la gravità dei singoli contesti, la ricerca di un presidente ideale per queste commissioni pare un'impresa ardua...

«In effetti, è una scelta molto difficile e lo stesso vale per tutti i membri. In Togo, dove una commissione è in corso di formazione, si è trattato a lungo di uno dei problemi cruciali. Solo nei giorni scorsi si è designato un presidente nella persona di Nicodème Barrigah, vescovo di Atakpamé. In alcuni Paesi, i commissari sono stati designati non a caso dalle Nazioni Unite. In altri, da istanze religiose o tradizionali. Non c'è uno schema fisso».

È già possibile tracciare un primo bilancio generale?

«Non si può certamente parlare di un successo generalizzato. In Sierra Leone, ad esempio, la commissione non ha ben funzionato, anche perché abbinata in modo probabilmente improprio con un tribunale internazionale. Nondimeno, ogni volta che si giunge a transizioni politiche particolarmente gravi, o quando emergono crimini di massa, viene posto il problema della costituzione di una commissione verità. Esiste dunque un reale bisogno e la tipologia istituzionale gode di un crescente successo. In questo momento, se ne discute anche in Madagascar, dov'è in corso una difficile transizione. O ancora in Libano e in Algeria. Un altro innegabile successo riguarda il dovere di memoria, data la straordinaria documentazione a disposizione degli storici prodotta dalle commissioni».

La popolarità attuale delle commissioni risente anche dell'esperienza ormai celebre del Sudafrica?

«Il successo mediatico della commissione sudafricana, fondato anche sul carisma personale di Desmond Tutu, ha contribuito largamente alla diffusione della formula. L'esperienza sudafricana ha dimostrato più di altre che il fatto di non ricercare in primo luogo dei responsabili consente delle testimonianze molto più complete e molto meno contestabili. Ma è al contempo vero che la commissione sudafricana, ancor oggi non poco criticata nello stesso Sudafrica, resta per molti aspetti unica. In particolare, per via della sua facoltà di concedere l'amnistia. Una scelta rischiosa molto raramente applicata altrove».

Un'Inghilterra sempre meno Occidentale.

Giuseppe Dalla Torre, Avvenire, 27 luglio 2009

La legge delle corti islamiche sistema giuridico parallelo

L'allarme è stato lanciato dall'autorevole quotidiano inglese Times: un numero crescente di sudditi britannici non musulmani preferisce rivolgersi alle corti islamiche, che applicano la Sharia, corpo delle leggi religiose, anziché ai giudici dello Stato, per risolvere controversie civili e commerciali. In sostanza la legge coranica è ormai, in Inghilterra, un sistema giuridico parallelo a quello statale.

La prima reazione alla lettura della sorprendente notizia è che, in definitiva, ogni mondo è paese. Nel senso che le lentezze della giustizia statale si fanno avvertire anche in un ordinamento giudiziario, qual è quello inglese, che pure passa per superveloce rispetto a quanto accade purtroppo in Italia.

Se una giustizia tardiva è sempre ingiusta, la velocità della giustizia è una delle ragioni del ricorso alle corti islamiche in Inghilterra. Ma il fenomeno induce a considerazioni ulteriori e più profonde. Perché si apprende che dal 1996 vige l'Arbitration Act, legge grazie alla quale l'ordinamento inglese riconosce sostanzialmente la giurisdizione di un giudice al quale concordemente si siano rivolti dei soggetti, accettandone l'autorità.

Che l'Inghilterra abbia fatto questo passo da gigante, dando un colpo formidabile a capisaldi su cui negli ultimi secoli s'è venuta affermando la sovranità dello Stato, è un dato che corrisponde alla sensibile ed inarrestabile trasformazione della società inglese nel senso della multietnicità. In sostanza l'Inghilterra ha così rinunciato a principi giuridici della modernità che sembravano irrinunciabili, come quelli della territorialità della legge, del monopolio statale nella sua produzione, della riserva statale in materia di giurisdizione.

E poiché il Regno Unito è la punta più avanzata di un processo che tocca tutta l'Europa, almeno quella occidentale, è da pensare che prima o poi provvedimenti analoghi a quello adottato dal legislatore inglese si impongano pure altrove, sul continente europeo. Anche perché quello delle immigrazioni verso l'Europa, con trasferimenti di masse umane portatrici di culture e religioni diverse, è fenomeno epocale, che può

essere governato ma che è assolutamente illusorio pensare di fermare o addirittura di invertire.

Di per sé il ricorso a definiti spazi di diritto personale, anziché territoriale, può essere un buon criterio di armonizzazione delle diversità e per garantire la convivenza pacifica, sul medesimo territorio, di comunità umane differenti per etnia, per cultura, per religione.

Ad un patto però: che si dia un confine dai paletti ben chiari ed assolutamente invalicabili; confine che, visto in positivo, costituisce nient'altro che il collante che tiene insieme le diversità e fornisce la ragione del vivere in una casa comune. Per quanto riguarda l'Italia, questo confine è dato dai valori e dai principi che sono racchiusi nella Costituzione: dignità di ogni persona umana, eguaglianza senza distinzioni, libertà individuali e collettive, solidarietà come fonte di doveri inderogabili, in una concezione non individualistica ma relazionale dell'uomo.

Postilla.

L'accennata evoluzione dell'ordinamento inglese lascia riflettere sulla contraddittoria esperienza italiana degli ultimi due decenni, per la quale, rompendo con il passato, si va erodendo sempre più quel principio del pieno riconoscimento agli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio canonico trascritto, col motivo del primato della legge civile e della giurisdizione statale. Con la differenza, rispetto a quanto accade in Inghilterra, che l'ordinamento canonico è ben cognito, di alta civiltà giuridica, e storicamente alle origini del diritto italiano, così come quello dei Paesi dell'Occidente.